

Le preoccupazioni avanzate in più sedi dagli ingegneri italiani, in merito alle profonde modifiche nelle procedure di prevenzione incendi dopo la emanazione delle norme riguardanti la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Lavori) ha visto il CNI impegnato a sollecitare chiarezza e rispetto dei ruoli professionali.

Un incontro presso l'Istituto Superiore Antincendi tra i vertici nazionali dei Vigili del Fuoco e gli ingegneri che partecipano ai Comitati Tecnici Regionali VV F in rappresentanza degli ordini, organizzato dal CNI con la collaborazione della Commissione Impianti, aveva consentito di mettere a fuoco le problematiche e suggerire soluzioni che, rispettando il principio di semplificare le procedure, dessero priorità ai professionisti, ed in primo luogo agli ingegneri, particolarmente qualificati evitando che, soprattutto per le attività soggette definite semplici, si potesse determinare una degenerazione verso facili autocertificazioni a basso prezzo e con scarsa garanzia per la effettiva sicurezza incendio.

Occorre dar merito ai vertici dei VV F (tutti ingegneri, dal capo Pini al direttore dell'ISA Dattilo, a Giomi, Boscaini e quant'altri hanno intensamente lavorato sull'argomento), di aver predisposto per i politici uno schema di regolamento che, (accogliendo qualche ulteriore suggerimento di messa a punto) ha riscontrato il consenso nostro ed unanime dell'intero Comitato.

In sintesi, le attività soggette saranno divise in tre categorie:

- a) semplici;
- b) mediamente complesse;
- c) complesse.

Per le attività soggette semplici si era ipotizzata una semplice autocertificazione di un professionista. In accoglimento delle nostre sollecitazioni, in verità insieme ad analoghe considerazioni dei Periti Industriali e di Confedilizia, alla riunione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico del 23 febbraio presso l'ISA (Istituto Superiore Antincendio) si è definito la opportunità che anche per queste attività sia preventivamente depositato un progetto asseverato di un tecnico abilitato (noi suggeriamo un tecnico che abbia frequentato un corso ex 818) presso il Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco, con visite a campione che potrebbero determinare prescrizioni o addirittura sospensione. La qualità è garantita dalla competenza del progettista, senza lungaggini né appesantimenti negli impegni dei VV F, atteso che dette attività costituiranno circa il 50% delle pratiche normalmente attivate oggi.

Per le attività mediamente complesse, il progetto depositato al Comando Provinciale sarà esaminato entro 60 giorni, con successiva inizio attività e controlli a campione.

Per le attività complesse, il progetto verrà esaminato entro 60 giorni, ma le visite, in questo caso, verranno effettuate a tappeto.

In ogni caso, sempre alla base della procedura Vi sarà un progetto sottoscritto da professionista abilitato.

Quanto sopra impone una preventiva rivisitazione del Decreto 16 febbraio 1982 che definiva le attività soggette, e su questo argomento si è concordato, nella citata riunione del CCTS, un nuovo quadro che univocamente definisce per ciascuna attività soggetta la qualificazione in fascia a), b) oppure c). Un pregevole lavoro, che ha registrato anche la eliminazione di qualche attività obsoleta, l'accorpamento di altre, la individuazione di nuove. Forse potrebbero immaginarsi ulteriori correttivi, ma l'esigenza attuale è quella di avviare subito il processo considerato che la SCIA è operativa ormai da alcuni mesi, ed i tecnici che operano nel settore hanno urgente bisogno di punti di riferimento.

In allegato si sintetizza la probabile nuova classificazione delle attività soggette.

Pietro Ernesto De Felice